



T A R I F F E S T A B I L I T E
 D A L M A G I S T R A T O
I L L U S T R I S S I M O D E L S I N D I C O
 C O N T E R M I N A Z I O N E 7. M A G G I O 1781.

APPROVATE NEL CONSIGLIO ECCELLENTISSIMO DI XL. AL CRIMINAL LI 22. DETTO.

Per le Utilità spettanti agl'infrafcritti Offizj del Foro Pretorio nella Città di Corfù,

Da esgerfi a Moneta di Levante con il ragguglio del Zecchino a Lire quarantaotto.

Cancellaria de Spettabili Signori Giudici Annali.

PER la presentazion di qualunque Scrittura, compresa l'intimazione, Soldi sei — 6
 Per la presentazion di qualunque Scrittura, animo reabendi, Soldi sei — 6
 E se queste eccedessero il numero di cento, per quelle di più, in ragion di Soldi due per Carta — 2
 Per ogni Stridor, benchè comprenda più Nomi, Soldi dodici — 12
 Per ogni notizia di Stridor, tuttocchè abbracciasse più Nomi, Soldi sei — 6
 Ma quando si daffero le notizie in più Luoghi, Soldi sei per cadaun Luogo — 6
 Per ogni interposizion di Decreto, uno per cento.
 Per ogni Sentenza di Taglio, o Laudo di Petizione, tre per cento, divisibile per metà con gli Spettabili Signori Giudici.
 Per ogni Sentenza di Laudo, o Taglio di Petizione, quando unicamente riguardi interesse di Chiese, Luoghi Pij, Pupilli, Forestieri, o Mercanti, allora si consegua solo uno per cento.
 Per ogni annotazione di qual si sia Comparfa, o Costituto, Soldi fedici — 16
 E per quelle di reaudizione, o lievo di Spese di Sentenze, Soldi due — 2
 Per ogni intimazion di Costituto, o Comparfa di giuramento, Soldi sei — 6
 E se fossero più Nomi, eccettuati Padre, Figli, o Fratelli, per ogni altro Nome, Soldi cinque — 5
 Per ogni Sentenza di Laudo, o Taglio di Partita, uno per cento.
 Per ogni altra Sentenza in genere, di qualunque forte, Soldi fedici — 16
 E se fosse absente, Soldi dieci — 10
 Per ogni pubblica forma, tuttocchè riguardasse Carati, Soldi dodici — 12
 Per Copia di qualunque Carta, o Scrittura, di vintidue righe per facciata, Soldi fedici — 16
 Per Copia di ogni Sentenza, Partibus auditis, dalla Parte vincente, Soldi vintiquattro — 4
 E dalla Parte soccombente, Soldi dodici — 12
 Per la presentazione di qualunque Suffragio di Appellazione, Soldi fedici — 16
 Per la presentazione di qualunque Suffragio di abilità, o di altra forte, Soldi vintiquattro — 4
 Per registro di qualunque Stima di danno, o d'intimazione per danni causati da Animali, quando non ecceda la summa di Ducati cinquecento, Soldi dodici — 12

Letter di Banca.

Per Lettura in Cauza, che non ecceda gli Ducati cento, Lire tre — 3
 E dalli cento, sino alli mille, Lire sei — 6
 E per qualunque summa maggiore, Lire otto — 8
 Se però si trattasse in più giorni abbia Lire cinque al giorno — 5
 Per ogni Questione, quando non nascesse Sentenza, nulla.
 In quelle Cause, che riguardassero interesse di Pupilli, di Chiese, di Luoghi Pij, o di Forestieri, il Vincitore per qual si sia summa, debba pagar Lire tre — 3
 Per ogni Articolo di punto d'ordine, quando nascesse Sentenza, aver debba, Lire una, e Soldi fedici — 16

Archivio Civile Pretorio.

Per guardatura in Libri di cadaun Reggimento, Soldi fedici — 16
 Per Copia di cadaun Atto da dieci Anni in sù, Soldi quattro per ogni Anno — 4
 E quando formontasse gli Anni cinquanta, niente più di Lire dieci
 Per cadaun Atto, che si facesse nei Libri custoditi in esso Offizio, consegua quanto esigono gli altri Offizj per gli Atti stessi, rispettivamente.
 Per cadauna Copia, che non sorpassi dieci Anni, trattandosi di Atti, in ragion di Soldi dodici per facciata — 12
 Per Copia di qualunque Citazione, anco per via di relazione, Soldi fedici — 16
 Per Copia di cadaun Cognito, Notificazion di Credito, Ordine in forma, Deputazione, Chiamor, Stridor semplice, Costituto, Sentenza, Mandato, o altro, che non ecceda la facciata, Soldi dieciotto — 18
 Per ogni Fede, Lire due, e Soldi otto — 8
 E quando si richiedesse di più Reggimenti, per ogni uno di essi, Lire due, Soldi otto — 8
 In ogni Copia dovrà computarsi la Guardatura, e quelle che importassero Soldi dodici, si faranno con la semplice Guardatura.
 Se il Ricercante la Copia, avesse il tempo preciso, consegua solo gli Soldi dieciotto per Carta, di righe vintidue per facciata.

Archivio de Nodari Defonti.

Per ogni Guardatura in Atti di qual si sia Nodaro, osservandosi etiam più Carte, per non averli il tempo preciso, Soldi dieciotto — 18
 Per ogni apertura di Cedola, fatta esecutiva a Comandamento della Giustizia, compreso il registro negli Atti di quel Nodaro, cui fosse stata consegnata, Soldi vintiquattro — 4
 Per ogni prima Copia di detta Cedola intiera, Lire dodici — 12
 E quando sorpassi il beneficio di Ducati mille, Lire dieciotto — 18
 Per ogni Copia venisse ricercata, avendosi il preciso tempo, se sia Greca, e di righe vintidue, per ogni facciata, Soldi dieciotto — 18
 Se fosse in Italiano, per ogni facciata, Soldi dodici — 12
 Per ogni Copia, che non sorpassi gli Anni dieci, per ogni facciata esigerà ut supra.
 Per ogni Copia da dieci Anni in sù, Soldi quattro di più per Anno, compresa la Guardatura — 4
 E quando oltrepassasse gli Anni cinquanta, nulla di più consegua di Lire dieci — 10
 Per ogni Copia di Punto semplicemente di Legato, o Eredità, essendo la prima Copia, Lire dodici — 12
 E se eccedesse gli Ducati mille, Lire vintiquattro — 24
 Igual norma praticar si dovrà in tutte le prime Copie de Testamenti, che non fossero state estrate dai Testatori.
 Al caso inforgesse questione, che la Copia petita non fosse la prima, valerà il giuramento di chi la chiedesse, e dovrà pagar a norma delle altre Carte di Copie semplici.

Alessandro Forestieri Avvocato Fiscal.

Ed oltre le suddette Utilità, non ardisca verun Esercente alcuno gli soprannominati Offizj, tanto come Principal, quanto come Sostituto, esigerne alcuna di qual si sia forte, oltre il sopralimitato, per qual si voglia titolo o pretesto, sotto tutte le Pene cominate dalle Leggi in tal proposito disposti, dovendo annotar, tanto al Margine de suoi registri, quanto al Margine delle Copie, che rilasciasse, in Lettera, e non per Abbaco, l'importar della Mercède, che avrà percetto, a norma delle presenti Tariffe, le quali dovranno essere stampate, pubblicate, e tenute esposte in Tabella in luogo chiaro, e conspicuo di cadaun rispettivo Offizio soprannominato, ad intelligenza di ogn' uno, in ordine alla Legge del Serenissimo Maggior Consiglio 21. Settembre 1655. per la sua inalterabile esecuzione.

(GIROLAMO CORNER 1.° Sindico.
 (GIROLAMO ANTONIO PASQUALIGO Sindico.
 (NICCOLO BERNARDO Sindico.

Gio: Pietro Cigna Nodaro.

PER LI FIGLIUOLI DEL QU. Z. ANTONIO PINELLI STAMPATORI DUCALI.

Ap. 16.3
I.3

605/100